

IMPRESA

Il socio “anziano” recede quando vuole

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto di recesso “ad nutum” a una cinquantenne socia di una srl contratta fino al 31 dicembre 2050

/ Maurizio MEOLI

La socia cinquantenne di una srl può **recedere** in qualsiasi momento se la società è contratta fino al **31 dicembre 2050**. A precisarlo è il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 21224 del 22 ottobre scorso, nel contesto di una complessa vicenda, non solo, societaria.

In particolare, esemplificando in funzione del presente commento, il caso di specie vedeva una donna, nata nel 1965, divenire, nel 2010, socia di una srl originariamente costituita (nel 2005) a tempo “**indeterminato**”. Sfruttando la possibilità riconosciuta normativamente (*ex art. 2473 comma 2 c.c.*), quale conseguenza dell’introduzione di una simile clausola, la socia esercitava il diritto di recesso nel marzo del 2012. Non avendo ottenuto la liquidazione della propria partecipazione, la recedente agiva in giudizio per conseguire l’importo corrispondente.

La società si opponeva alla richiesta evidenziando la mancanza del diritto di recedere, dal momento che, anteriormente alla dichiarazione di recesso, anzi, addirittura prima dell’assunzione da parte della recedente della qualifica di socia, lo statuto societario era stato modificato, inserendo una durata della società “**determinata**” fino al 31 dicembre 2050.

La legittimità di tale modifica, però, era contestata dalla recedente, risultando la stessa effettuata sulla base di un mero atto pubblico di **ricognizione**, successivo al recesso (novembre 2012) e finalizzato, a dire della società, a rimediare a un errore materiale commesso qualche anno prima (nel 2008), quando, in occasione di un’operazione di scissione parziale, si era inavvertitamente lasciata invariata la vecchia clausola recante la durata indeterminata della società e il diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno “sei mesi”.

Il Tribunale di Roma osserva come, anche a voler ritenere valida la versione dello statuto recante la durata della società al 31 dicembre 2050, sia comunque da riconoscere l’esistenza del **diritto al recesso** in capo alla socia. Infatti, la previsione di cui all’art. 2473 comma 2 c.c. – ai sensi del quale, “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno” – è da ricongiungere anche all’ipotesi della previsione di una durata della società che **ecceda** la vita media di un essere umano (*cfr.*, tra le altre, Cass. n. 9662/2013, Trib. Bologna 14 novembre 2013, Trib. Roma 19 maggio 2009 e App. Milano 21 aprile

2007). E, a tali fini, non necessariamente si deve tenere conto dell’età anagrafica di tutti i soci, potendosi considerare anche solo quella del singolo, al quale, soltanto, sarebbe riconosciuto il diritto di recesso c.d. “**ad nutum**”.

Ciò era proprio quanto accadeva nel caso di specie, dove la socia recedente, nata, come già evidenziato, nel 1965, avrebbe avuto **85 anni** nel 2050 (data in cui sarebbe terminata la società) ovvero un’età successiva rispetto alla vita media (pari, nel 2014, secondo i dati ISTAT, a 80,2 anni per gli uomini e a 84,9 anni per le donne).

Rispetto a tale legittimazione, inoltre, non contava il fatto che nella raccomandata attraverso la quale il recesso era stato esercitato si facesse erroneamente riferimento all’art. 2285 c.c., dettato in tema di società semplice e non, invece, all’art. 2473 c.c. e al vecchio testo dello statuto. A rilevare, infatti, è la **volontà di recedere** e il richiamo alla fattispecie del recesso connessa alla durata della società, spettando poi al giudice inquadrare correttamente la stessa.

Ma la sentenza in commento fornisce anche ulteriori interessanti chiarimenti in materia di recesso da srl.

Si afferma, innanzitutto, che, alla luce dell’art. 2473 comma 3 c.c. – secondo cui “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in **proporzione** del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso” – è condivisibile l’utilizzo, nell’esecuzione del procedimento di valutazione, del c.d. **metodo misto**, con stima autonoma dell’avviamento.

Inoltre, il termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società, entro il quale, *ex art. 2473 comma 4 c.c.*, il rimborso deve essere effettuato, **non** può essere **derogato** e, dalla relativa scadenza, sono dovuti anche gli interessi moratori. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui si preveda un termine anche solo di poco superiore, come accadeva nel caso in esame, in cui lo statuto della srl imponeva l’effettuazione del rimborso “non” entro 180 giorni, ma entro sei mesi. Nessuna possibilità di deroga pattizia è, infatti, contemplata dal legislatore.

Infine, i giudici romani sottolineano come, ove la società contesti la legittimità stessa del recesso (ovvero l’*an* del diritto), il giudizio volto al relativo accertamento deve essere introdotto nelle **forme ordinarie**, a nulla valendo il riferimento all’arbitratore di cui all’art. 2473 comma 2 c.c., al quale è possibile ricorrere solo nell’ipotesi in cui a essere contestato sia valore di liquidazione della partecipazione (ovvero il *quantum*).